




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2038-A

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano

(Conversione in legge del DL n. 131 del 2024)

N. 272 – 29 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2038-A

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano

(Conversione in legge del DL n. 131 del 2024)

N. 272 – 29 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2020/4118	- 4 -
ARTICOLO 4, COMMA 3	- 7 -
MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2021/ 4037	- 7 -
ARTICOLO 7	- 8 -
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL “CIELO UNICO EUROPEO”	- 8 -
ARTICOLO 10, COMMA 2	- 10 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2015, N. 115, IN MATERIA DI CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – CASO EU PILOT (2021) 10047/EMPL)	- 10 -
ARTICOLO 11-BIS	- 11 -
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/4231	- 11 -
ARTICOLO 13, COMMA 1-BIS	- 13 -
SANZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA E PRELIEVO VENATORIO.....	- 13 -
ARTICOLO 14, COMMA 1	- 15 -
MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA – PROCEDURE DI INFRAZIONE N. 2014/2147, N. 2015/2043 E N. 2020/2299	- 15 -
ARTICOLO 14-BIS	- 15 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE DAI RAEE- PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2024/2142 E 2024/2097	- 15 -
ARTICOLO 14-TER	- 17 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO ..	- 17 -
ARTICOLO 15, COMMI DA 3-BIS A 3-QUATER	- 20 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DEL CONTRASSEGNO	- 20 -
ARTICOLO 16-BIS	- 21 -

MISURE URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 6 NOVEMBRE 2018, NELLE CAUSE RIUNITE DA C 622/16 P A C 624/16 P E DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2012 E DEL 3 MARZO 2023	- 21 -
ARTICOLO 16-TER	- 25 -
TRATTAMENTO DEL PRESTITO O DISTACCO DI PERSONALE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ..	- 25 -
ARTICOLO 16-QUATER.....	- 27 -
DISPOSIZIONI PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1366 DELLA COMMISSIONE.....	- 27 -
ARTICOLO 16-QUINQUIES.....	- 28 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	- 28 -
ARTICOLO 16-SEXIES.....	- 29 -
VALUTAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI CHE LIMITANO L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE	- 29 -
ARTICOLO 16-SEPTIES.....	- 30 -
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	- 30 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2038-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per le Commissioni di merito:	Dondi (FDI), per la II Commissione (Giustizia) Matone (LEGA), per la II Commissione (Giustizia) De Palma (FI-PPE), per la VI Commissione (Finanze) Testa (FDI), per la VI Commissione (Finanze)
Commissioni competenti:	II (Giustizia) e VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 22 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole con una condizione semplice e una condizione volta a garantire l'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, la condizione semplice è volta a modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, al fine di espungere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che si limitano a prevedere la finalizzazione di risorse già stanziata a legislazione vigente, mentre la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è volta a precisare che gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, e la relativa copertura finanziaria hanno carattere permanente.

Entrambe le condizioni sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalle Commissioni riunite II e VI.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia comunque alla Nota del servizio Bilancio n. 263 del 9 ottobre 2024.

Sono quindi oggetto della presente nota le ulteriori modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle predette Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito considerate dalla relazione tecnica o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118

L'articolo 1, nella formulazione originale del provvedimento, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.

Sono inoltre, definite:

- le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che saranno espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
- il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in favore dei concessionari uscenti;
- la disciplina dell'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali.

Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, mentre la relazione tecnica precisa che prudenzialmente non sono stati quantificati e scontati gli effetti positivi derivanti dall'aggiornamento dei canoni concessori.

Le modifiche, introdotte durante l'esame in sede referente, intervengono sul predetto quadro di proroghe e disciplina di affidamenti, introducendo le seguenti previsioni:

- i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative che prevedono manufatti amovibili¹ possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate per l'affidamento delle concessioni, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118);

Si rammenta che una proroga di identico contenuto era stata disposta, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. La RT (AC 888 della XIX legislatura) afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la stessa non interviene sulla misura del canone dovuto per le suddette opere, per le quali continueranno quindi a trovare applicazione le misure ordinarie del canone demaniale marittimo previste a legislazione vigente;

- per l'organizzazione e gestione, svolte in via stabile e principale, di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche² iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche³, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea, non si applicano le disposizioni in materia di affidamento delle concessioni poste dal nuovo testo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, introdotto – si rammenta – dal testo iniziale dell'articolo 1 del presente decreto-legge (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118);

- (emm. 1.88, 1.89) si precisa che la cauzione prestata dal concessionario entrante all'atto della stipula dell'atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l'obbligo gravante sul concessionario

¹ Di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: ossia manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

² Costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

³ Di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre (emm. 1.202, 1.203, 1.204 e 1.205), con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l'indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.

Si rammenta che l'articolo 1 del provvedimento in esame ha disposto (novellando l'articolo 4 della legge n. 118/2022) l'obbligo, per il concessionario subentrante, di versare al concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente;

- (emm. 1.122 e 1.123, 1.126 e 1.154) vengono integrati i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, includendovi, fra gli altri:

- l'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
- l'offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
- l'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1 del decreto-legge, concernente la proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive e le modalità di affidamento, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare:

- circa la disposizione che esclude, dalla nuova disciplina dell'affidamento delle concessioni, determinati enti sportivi dilettantistici che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea, non si formulano osservazioni considerato che all'introduzione della nuova disciplina di affidamento

non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica e che la norma risulta testualmente applicabile solo qualora, nei casi concreti, essa risulti compatibile con la disciplina eurounitaria;

- circa la possibilità di mantenere installati i manufatti amovibili, in vigenza del titolo concessorio, ferma restando la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione della concessione anche nel periodo di sospensione stagionale, non si formulano osservazioni considerato che una proroga di identico contenuto era stata disposta, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ed alla stessa non erano stati ascritti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la stessa non interveniva sulla misura del canone dovuto per le suddette opere, per le quali avrebbero continuato a trovare applicazione le misure ordinarie del canone demaniale marittimo previste a legislazione vigente;

- circa la precisazione che la cauzione prestata dal concessionario subentrante copra anche l'obbligo di pagare tempestivamente l'indennizzo dovuto al concessionario uscente, non si formulano osservazioni in quanto tale precisazione concerne obblighi ed oneri posti a carico di soggetti privati;

- circa la possibilità di affidare la perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l'indennizzo, anche a un collegio di professionisti (e non necessariamente a un solo professionista), non si formulano osservazioni considerato che gli oneri della perizia sono posti, a legislazione vigente, a carico del concessionario uscente e non dell'ente concedente;

- circa le integrazioni dei criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, non si formulano osservazioni considerato che le stesse hanno carattere ordinamentale limitandosi a definire i criteri preferenziali per l'affidamento delle nuove concessioni.

ARTICOLO 4, comma 3

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/ 4037

La norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 che reca l'autorizzazione di spesa relativa all'aumento della dotazione organica dell'amministrazione

giudiziaria di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area degli assistenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che, in merito alla copertura di cui all'articolo 4, comma 3, in occasione dell'espressione del parere alle Commissioni di merito Giustizia e Finanze, nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 22 ottobre il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse poste a carico, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

Si osserva, altresì, che il nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, in relazione al predetto Fondo già sconta a legislazione vigente la riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2025 prevista dalla disposizione in commento. Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla riduzione, in misura pari a 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, si rileva che i suddetti importi sembrerebbero già scontati nell'ambito delle previsioni a legislazione vigente recate dal disegno di legge di bilancio relativo al prossimo triennio 2025-2027. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 7

Disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria del “Cielo unico europeo”

L'articolo 7 nel testo originario integra le disposizioni relative alle sanzioni connesse all'iniziativa “Cielo unico europeo”, introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 (progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa) e 2019/317 (sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo) e disponendo che l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l'articolo 7, relativo alle sanzioni connesse all'iniziativa "Cielo unico europeo" nei seguenti termini:

- ribadiscono che per l'irrogazione delle sanzioni, nella determinazione di quelle previste ai commi da 3 a 9, si abbia riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981⁴ nonché al numero di funzionalità non sviluppate;

Restano quindi escluse le sanzioni di cui ai commi da 10 e 11, che prevedono:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
 - 1) non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea;
 - 2) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;
 - 3) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi di prestazione contenuti nel relativo piano di miglioramento;
 - 4) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza specifici dati, informazioni o chiarimenti per fattispecie debitamente elencate;
 - 5) non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti;
 - 6) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea compresi nella base di calcolo delle tariffe;
 - 7) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate (comma 10);
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
 - a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (VE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione;
 - b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida (comma 11);
- dispongono la disapplicazione delle sanzioni di cui ai sopra citati commi da 3 a 9, qualora le misure attuative adottate dai soggetti obbligati assicurino i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi;
- specificano che la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro nei confronti dei fornitori di ATS che non applicano la modulazione delle tariffe di

⁴ L'articolo 11 della n. 689 del 1981 prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si abbia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

navigazione aerea, si applichi qualora detta modulazione sia prevista. Inoltre, si precisa che la sanzione verso i medesimi operatori che omettono di fornire all'Autorità nazionale di vigilanza la specifica documentazione e le informazioni prescritte avviene in violazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione UE 2019/317, che disciplina la fornitura di informazioni e l'agevolazione del monitoraggio da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in merito all'apparato sanzionatorio relativo all'iniziativa "Cielo unico europeo". In particolare, le modifiche prevedono che per l'irrogazione di alcune delle sanzioni previste dall'articolo 7 si abbia riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981 (modulandola quindi in base alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche) nonché al numero di funzionalità non sviluppate. Si prevede altresì che dette sanzioni non si applichino qualora le misure attuative adottate dai soggetti obbligati assicurino i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi.

In proposito, pur rilevando che le suddette possono incidere sulla determinazione del gettito da sanzioni, non si formulano osservazioni dal momento che detto gettito non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica. Anche riguardo alle altre modifiche, non si formulano osservazioni stante la loro natura ordinamentale.

ARTICOLO 10, comma 2

Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)

La norma provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 in materia di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che, in merito alla copertura di cui all'articolo 10, comma 2, in occasione dell'espressione del parere alle Commissioni di merito Giustizia e Finanze, nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 22 ottobre il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse poste a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. Si osserva, altresì, che nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, il predetto Fondo reca una dotazione di 114.917.731 euro per l'anno 2025, di 112.229.646 euro per l'anno 2026 e di 112.165.891 euro per l'anno 2027, anche per effetto di un rifinanziamento pari a 20 milioni di euro annui disposto in via permanente dalla seconda sezione del medesimo disegno di legge. Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 11-bis

Disposizioni per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231

Normativa vigente. L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2023 ha incrementato le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità (comma 1). La stessa norma, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, autorizza l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. A tali assunzioni si provvede mediante la graduatoria costituita ai fini delle assunzioni straordinarie autorizzate per il periodo 2018-2022 dalla legge n. 205 del 2017 che ha previsto al comma 295, per tali assunzioni, una riserva annuale del 30 per cento a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzato in modo discontinuo (comma 2). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per il 2023, di euro 22.682.796 per il 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per il 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per il 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dal 2032 (comma 3). Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per il 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 4).

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che l'assunzione straordinaria delle 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2023 non possa essere effettuata prima del 15 novembre 2024 anziché a decorrere dal 1° ottobre 2023, come previsto nell'assetto vigente

(comma 1). Viene, altresì, autorizzata per il 2024 la spesa di euro 3.872.000, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 (comma 2). Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per il 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 (comma 3). Allo scopo, inoltre, di completare le procedure assunzionali volte a potenziare le dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 2023, si differisce, modificando l'articolo 13, comma 5 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, dal 30 ottobre al 31 dicembre 2024 il termine ivi previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. *b*) e comma 2, dell'articolo 13 medesimo (comma 4).

Si evidenzia che il comma 1, lett. *b*), dell'articolo 13 del decreto legge n. 69 del 2023 ha introdotto il nuovo articolo 12-*bis*, al decreto legislativo n. 139 del 2006 al fine di prevedere l'applicazione della disciplina vigente relativa al personale volontario con esclusivo riguardo a quello iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (c.d. volontari puri). Il comma 2 del medesimo articolo 13 ha, altresì, modificato l'articolo 29, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine escludere l'applicazione della disciplina dei contratti a tempo determinato ivi prevista nei confronti del solo personale volontario cosiddetto puro. In base al comma 5 dell'articolo 13 la nuova disciplina del personale volontario si applica al compimento delle procedure assunzionali straordinarie individuate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 2023 (Cfr. *supra*) e comunque entro il 30 ottobre 2024. A tali disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce dal termine iniziale previsto a decorrere a normativa vigente dal 1° ottobre 2023 al nuovo termine fissato a non prima del 15 novembre 2024 le decorrenze per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di ricavare le risorse necessarie a finanziare i richiami del personale volontario appartenente al medesimo Corpo per cui viene disposta un'autorizzazione di spesa di euro 3.872.000 per il 2024 (commi 1-3). Al riguardo si rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, che consentano di verificare la compensatività degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione con riferimento al differimento delle assunzioni personale appositamente reclutato

ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 2023 e dal corrispettivo incremento del volume di richiami del personale volontario. Nulla da osservare invece in merito al comma 4 posto che alle disposizioni, concernenti l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui dispone il differimento applicativo dal 30 ottobre al 31 dicembre 2024, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo, pari a euro 3.872.000 per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi dell'attuazione del comma 1, il quale dispone che l'assunzione straordinaria di complessive 200 unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2023, non possa essere effettuata prima del 15 novembre 2024. Ciò premesso, si rappresenta che il comma 3 dell'articolo 12 del sopracitato decreto legge n. 69 del 2023, autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 22.682.796 per poter procedere alle suddette assunzioni. Al riguardo, nel rinviare a quanto sopra evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'ammontare delle risorse oggetto della suddetta autorizzazione di spesa, parametrato sull'intera annualità 2024, appare nel complesso congruo rispetto alla copertura degli oneri individuati dalla disposizione in esame, ove si consideri la decorrenza del differimento disposto dal comma 1 dell'articolo in esame.

ARTICOLO 13, comma 1-bis

Sanzioni in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio.

In particolare:

- viene modificato il comma 1-bis, incrementando la sanzione pecuniaria (che passa, da un minimo di 20 a un massimo di 300 euro previsto a legislazione vigente, ad un minimo di 150 e ad un massimo di 300 euro) per i soggetti che, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detengono munizioni contenenti una concentrazione di

piombo uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione va da euro 300 a euro 1.000;

- viene modificato il comma 1-*quater*, prevedendo che la suddetta sanzione non si applichi se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo al fine di svolgere una diversa attività di tiro (a legislazione vigente, la sanzione scatta per “attività diverse dall'attività di tiro”);
- viene introdotti i commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies*, prevedendo che, ai fini della sanzione, non sia considerato percorso all'interno di una zona umida, quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. Per attività di tiro si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti interministeriali, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio. In particolare viene incrementata la sanzione pecuniaria per i soggetti che, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detengono munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa. Contestualmente, vengono definite le “zone umide” e “l'attività di tiro”, rimandando a un decreto interministeriale l'identificazione su base cartografica delle zone umide presenti sul territorio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme, nel ridefinire per alcuni aspetti la disciplina cui possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie, aumentano comunque la misura delle sanzioni medesime.

ARTICOLO 14, comma 1

Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

La norma provvede alla copertura degli oneri di uno specifico programma della durata di sessanta mesi finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che, in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, in occasione dell'espressione del parere alle Commissioni di merito Giustizia e Finanze, nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 22 ottobre il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni in ordine sia alla disponibilità delle risorse poste a carico del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, sia all'assenza di pregiudizio alla realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Si osserva, altresì, che il nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, conferma gli stanziamenti del Fondo già previsti a legislazione vigente, che risultano pari a 118.321.354 euro per l'anno 2025 e a 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14-bis

Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE- Procedura d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, recano modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014. Nello specifico, introducendo

all'articolo 10 il comma 10.2, si prevede che i sistemi collettivi di recupero e di riciclaggio dei produttori progettano, realizzano e finanziano programmi volti a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del riciclo dei RAEE e a tal fine, in ciascun anno solare, impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Gli stessi inviano annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente. Qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riscontri il mancato rispetto dei summenzionati vincoli si applica, nei confronti del sistema collettivo interessato, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-*bis*, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 49 del 2014, introdotto dalla presente disposizione, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente; le somme derivanti dalle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi volti a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del riciclo dei RAEE.

Sempre al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE, viene, inoltre, modificata, attraverso la sostituzione dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero".

Si rammenta che il sistema "Uno contro Uno" prevede la possibilità di richiedere, al momento dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico, il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata equivalente mentre il sistema "Uno contro Zero" prevede il ritiro gratuito per i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici senza l'obbligo di acquisto di un prodotto di tipo equivalente.

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di efficientare il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), recano modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014. In particolare, si prevede che i sistemi collettivi di recupero e di riciclaggio dei produttori devono realizzare e finanziare programmi volti a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del riciclo dei RAEE impiegando almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. La verifica di tale obbligo è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cui i sistemi collettivi devono inviare una relazione annuale; ai sistemi collettivi inadempienti è applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati. È, infine, ridefinita la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero". Al riguardo, considerata la mancanza di relazione tecnica, riferita all'articolo aggiuntivo che ha introdotto le disposizioni di cui trattasi, andrebbe confermato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa svolgere l'attività di verifica prevista con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Non si hanno invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni che pongono obblighi in capo ai sistemi collettivi e ai distributori i quali sono autofinanziati a carico dei soggetti produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: peraltro a tali disposizioni risulta applicabile la generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo n 49 del 2014, recante la disciplina dei RAEE.

ARTICOLO 14-ter

Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico sull'ambiente), introducendo l'articolo 178-*quater* in materia di obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico.

Si rammenta che per regime di responsabilità estesa del produttore, come definito dal comma 1, lettera *g*), dell'articolo 183 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende l'insieme delle misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

Nello specifico, si prevede che: il produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico⁵, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire. I servizi sono regolati con modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori e i consorzi ovvero i sistemi di gestione⁶ (comma 3).

⁵ Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende quella definita all'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa (comma 2).

⁶ Di cui all'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I summenzionati accordi stabiliscono le modalità di adempimento agli obblighi di: adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione; raccolta e invio da parte dei gestori delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c); versamento del contributo ambientale; comunicazione da parte dei gestori delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e). Gli accordi fissano, altresì, un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi summenzionati (commi 4 e 5).

Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può chiedere modifiche ovvero integrazioni (comma 7).

Si dispone, altresì, che i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi di cui sopra sono iscritti in un'apposita sezione del Registro nazionale dei produttori; nel medesimo Registro sono iscritti, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme (comma 8).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2020, che è corredato da una clausola generale di invarianza (ad esclusione del comma 3 dell'articolo 7), ha introdotto l'articolo 178-ter al decreto legislativo n. 152 del 2006 ai sensi del quale, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi. La relazione tecnica del decreto legislativo n. 116 del 2020 affermava che l'istituzione del Registro non comportava nuovi o maggiori oneri poiché i costi di funzionamento erano posti a carico degli operatori.

Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche (comma 9).

Per i rifiuti da imballaggio, di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i summenzionati accordi riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico (comma 10). Inoltre, quanto disposto dalla norma in commento non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese⁷ qualora non sia tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo (comma 11).

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

⁷ Come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introducendo l'articolo 178-*quater* al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico dell'ambiente), disciplinano gli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico.

La disciplina introdotta, tra l'altro, prevede che:

- i produttori che immettano sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico⁸, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, sono soggetti alla responsabilità medesima e adempiono ai relativi obblighi;
- per adempiere a tali obblighi, i produttori possono usufruire dei servizi, disciplinati da specifici accordi sottoscritti tra i gestori e i consorzi ovvero i sistemi di gestione, che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire;
- gli accordi di cui sopra sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può chiedere modifiche ovvero integrazioni;
- i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme sono iscritti in un'apposita sezione del Registro nazionale dei produttori;
- nelle more dell'istituzione della sezione del Registro, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche.

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che:

- in via generale gli oneri finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono riferiti alla finanza pubblica ma gravano in capo ai

⁸ Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende quella definita all'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa (comma 2).

- produttori, i quali in applicazione del principio unionale di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato;
- il decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha introdotto il Registro nazionale dei produttori, è assistito da una clausola generale di invarianza (ad esclusione del comma 3 dell'articolo 7) e prevede che l'istituzione del medesimo Registro non comporti nuovi o maggiori oneri poiché i costi di funzionamento sono posti a carico degli operatori.

ARTICOLO 15, commi da 3-bis a 3-quater

Disposizioni in materia di obbligo del contrassegno

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, inseriscono i commi da 3-bis a 3-quater nell'articolo 15, eliminando l'obbligo di applicazione del contrassegno della SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). L'apposizione del contrassegno può, in ogni caso, avvenire, da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti, su richiesta degli interessati (comma 3-bis).

La norma novella in tal senso l'articolo 181-bis e contiene, inoltre, modifiche agli articoli da 171-bis a 171-septies della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, con l'effetto di estendere l'ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela del diritto d'autore in modo da ricomprensivi anche i contrassegni apposti dagli enti diversi dalla SIAE (comma 3-ter). Viene infine disciplinata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (comma 3-quater).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, eliminando l'obbligo di applicazione del contrassegno SIAE, che può comunque essere apposto su richiesta degli interessati, ed estendendo l'ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela dei diritti d'autore in modo da ricomprensivi anche i contrassegni apposti da organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme in oggetto.

ARTICOLO 16-bis

Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C 622/16 P a C 624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023

Le norme disciplinano le modalità di applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018⁹, relativa al recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI, nonché della decisione del 3 marzo 2023 che ne ha dato attuazione, stabilendo che:

- i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione (unica per tutti gli immobili posseduti dagli stessi) per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011¹⁰. L'ICI viene determinata applicando la disciplina dell'IMU vigente nell'annualità 2013 considerando base imponibile, moltiplicatori e aliquota (ove non individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille) relativi alla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero (comma 1);
- il versamento delle somme relative all'aiuto non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 si è verificato uno dei seguenti casi: 1) non sono state superate le soglie di aiuto; 2) sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti; 3) l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 4) l'ammontare dell'aiuto integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della

⁹ Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P.

¹⁰ La dichiarazione viene redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), definisce il modello per la redazione della dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili, nonché le modalità di trasmissione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea¹¹ (comma 2);

- il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 (Versamento unitario e compensazione) del decreto legislativo n. 241 del 1997 recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero (comma 3);
- le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, sono rateizzabili in quattro quote trimestrali di pari importo (comma 4);
- sono affidati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri¹² i termini per la presentazione della dichiarazione, per il versamento e la misura degli interessi applicabili, nonché l'individuazione della struttura deputata alle attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di tali somme, svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5);
- per i compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023¹³, concernenti il recupero dell'aiuto e il controllo delle condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'ICI, la predetta struttura si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni (comma 6), le quali sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto

¹¹ Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, purché possano adempiere alla specifica missione loro affidata.

¹² Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

¹³ Nella Decisione (UE) 2023/2103 la Commissione europea ha concluso che il recupero è la normale conseguenza dell'accertamento di un aiuto di Stato illegale, dal momento che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fosse incompatibile con il mercato interno e che le autorità italiane non avessero dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI.

cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della citata struttura (comma 7);

- la sanzione amministrativa è applicata nella misura del cento per cento dell'importo non versato (con un minimo di 50 euro) per l'omessa presentazione della dichiarazione; del quaranta per cento del tributo non versato (con un minimo di 50 euro) per la dichiarazione infedele; del 25 per cento per il versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (comma 8);
- la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni con riguardo alla disciplina delle proprie entrate recata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 viene derogata dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame (comma 9);
- una apposita clausola di neutralità finanziaria, che prevede che dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica (comma 10).

La relazione tecnica ribadisce i contenuti della disposizione in esame e ne chiarisce l'ambito di applicazione, spiegando che la stessa disciplina la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dall'ICI prevista a favore degli enti non commerciali e precisando che il recupero dell'ICI non versata sia stato disposto dalla Commissione Europea (decisione del 3 marzo 2023), in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 novembre 2018¹⁴. Con riguardo ai profili di natura finanziaria, la RT evidenzia che il potenziale recupero di gettito ICI derivante dalle disposizioni in esame non è quantificabile puntualmente, dal momento che il comma 1 si limita ad individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati, ma l'importo effettivo da recuperare potrà essere valutato solo con l'acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni ICI che dovranno essere presentate successivamente all'emanazione del DPCM di cui al comma 6 a cui è affidata la definizione dei termini di versamento. Inoltre – prosegue la RT – l'acquisizione delle dichiarazioni IMU/TASI ENC per gli anni 2012 e 2013, pur consentendo di individuare i soggetti potenzialmente interessati dalle disposizioni in esame, non permette la stima del recupero atteso che le condizioni di imponibilità dell'immobile ai fini ICI per gli anni dal 2006 al 2011 potrebbero essere differenti da quanto dichiarato ai fini IMU per gli anni 2012 e 2013. Pertanto, stante

¹⁴ La sentenza menzionata dalla relazione tecnica ha parzialmente annullato la Decisione della Commissione Europea 2013/284/U, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) "Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici" nella parte in cui la Commissione Europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI.

l'assenza di dati per una quantificazione puntuale, ancorché dalle disposizioni in esame possa derivare l'insorgenza di un maggior gettito, la RT ritiene prudenzialmente di non ascrivere alle stesse effetti di natura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni disciplinano la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dall'ICI prevista a favore degli enti non commerciali, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa al recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI, nonché della decisione del 3 marzo 2023 che ne ha dato attuazione, stabilendo che i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC per almeno una delle annualità 2012 e 2013 con l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro su base annua devono presentare in via telematica la dichiarazione per il recupero dell'ICI dovuta per gli anni dal 2006 al 2011. È altresì previsto che, per la determinazione dell'ICI dovuta si applica la disciplina vigente nell'anno 2013 in materia di IMU mentre la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli previsti dalla disciplina dell'ICI e applicabili nell'anno di riferimento e, nel caso in cui l'aliquota non sia individuabile sia applicata un'aliquota del 5,5 per mille. Si fa salva l'esenzione dal versamento qualora nel periodo considerato (2006-2011) non risultino superate le soglie di aiuto ovvero siano rispettate tutte le condizioni e i limiti previsti dalle specifiche discipline europee in materia di aiuti di Stato. Vengono inoltre disciplinati gli aspetti procedurali del versamento, con riguardo ai Comuni interessati, agli interessi applicati agli importi dovuti e alla facoltà di rateizzarli, all'individuazione della struttura deputata a svolgere l'attività di coordinamento nella gestione della procedura di recupero – la quale, per le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero – nonché ai profili sanzionatori. Infine, è prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo, preso atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica circa l'impossibilità di valutare l'importo effettivo dell'imposta da recuperare, essendo detto recupero subordinato all'emanazione di un apposito DPCM che stabilisce i termini di versamento, ancorché sia stata

individuata la platea dei soggetti potenzialmente interessati, appare corretto l'approccio prudenziale adottato ossia quello di non ascrivere alla norma alcun effetto di maggior gettito sulla finanza pubblica. La medesima considerazione può estendersi all'introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa di carattere pecuniario, poiché il gettito derivante dalla stessa risulta solo eventuale.

Per quanto riguarda, invece, le attività di riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni e gestione del contenzioso, pur considerando che esse sono istituzionalmente attribuite alle amministrazioni competenti, la relazione tecnica non fornisce elementi idonei a suffragare l'assunzione che le attività possano essere svolte nel rispetto della clausola di invarianza: in proposito, andrebbero pertanto forniti elementi di informazione anche perché, si rammenta che i versamenti saranno concentrati in periodi ristretti e riferiti a fattispecie risalenti nel tempo cui applicare una normativa previgente.

Appare infine necessario acquisire analoghi elementi di informazione in merito alla struttura - che sarà successivamente individuata con DPCM - deputata alle attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero delle predette somme, al fine di assicurare che la sua attività possa essere effettivamente svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto stabilito dalla norma che ne prevede la successiva istituzione.

ARTICOLO 16-ter

Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

La norma, interviene sull'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di abrogare il comma 35, in base al quale "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo" (comma 1).

Si prevede, altresì, che l'abrogazione del citato comma 35 dell'articolo 8 si applichi ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, o

in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi (comma 2).

Si ricorda che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione italiana in merito alla compatibilità del citato articolo 8, comma 35, con le disposizioni della direttiva IVA, ha affermato che l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (che indica le operazioni soggette all'IVA ed è trasfuso nell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE), "deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente".

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, al comma 1, abrogano l'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, secondo cui non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. L'abrogazione è disposta per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, che ha affermato che l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (che indica le operazioni soggette all'IVA ed è trasfuso nell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente. Dall'abrogazione del citato comma 35 dell'articolo 8 consegue che il distacco o il prestito di personale resta assoggettato all'IVA sulla base dei principi generali armonizzati che prevedono l'applicazione dell'imposta in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso. Inoltre il comma 2, prevede che la citata abrogazione si applichi ai prestiti e ai

distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 facendo salvi comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Al riguardo si osserva che le disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Infatti, esse intervengono sull'applicazione dell'IVA tra soggetti intermedi, il distaccante e il distaccatario, con effetti neutrali sul gettito complessivo dell'IVA, qualora entrambi i soggetti siano operatori IVA - posto che all'IVA versata dal primo soggetto corrisponderebbe una detrazione IVA dello stesso importo da parte del secondo soggetto – e con effetti di potenziale recupero del gettito, qualora invece il distaccatario del personale, che versa somme a titolo di corrispettivo del distacco, fosse un soggetto senza il diritto alla detrazione anche parziale dell'IVA, giacché il distaccante verserebbe l'IVA a debito, a fronte della quale non vi sarebbe la detrazione dell'IVA a credito in tutto o in parte. In merito a tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 16-*quater*

Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, designano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti¹⁵. Viene, inoltre, modificato il decreto legislativo n. 210 del 2021 disponendo che:

- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sia coinvolta, per gli aspetti di propria competenza, sul rispetto della sicurezza dei sistemi di misurazione e della

¹⁵ È modificato conseguentemente l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n.82 del 2021 prevedendo che anche in tale sede che i compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono svolti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

comunicazione dei dati nell'ambito di fissazione dei requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti da parte di ARERA;

- nell'ambito delle funzioni per cui il gestore della rete di trasmissione nazionale è sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA, sia sentita anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per gli aspetti relativi alla cybersicurezza.

Si prevede, infine, che l'attuazione di quanto disposto non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvede all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, integrano le attività per cui risulta competente l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare, la citata Agenzia viene designata come l'autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si introduce inoltre una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione della nuova disposizione di cui trattasi. Al riguardo, considerato che l'articolo aggiuntivo che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa effettivamente svolgere i nuovi compiti ad essa assegnati con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla citata clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 16-*quinquies*

Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, abrogano il comma 24-*bis* dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009, che prevede l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti riguardanti privatizzazioni in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, di cui ai commi da 1 a 15 del medesimo articolo.

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, abrogano l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti riguardanti privatizzazioni in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, di cui ai commi da 1 a 15 dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che la norma in esame elimina un regime di esenzione fiscale a cui per altro la relativa relazione tecnica a suo tempo elaborata non ascriveva effetti sulle previsioni di gettito iscritte in bilancio, configurando tale esenzione come una rinuncia a maggior gettito.

ARTICOLO 16-*sexies*

Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, modificano il decreto legislativo n. 142 del 2020 prevedendo che la valutazione di proporzionalità, nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi¹⁶, relativa ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa, ovvero agli emendamenti parlamentari, in materia di professioni regolamentate sia effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata. Si prevede, altresì, che, limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non è richiesto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, si dispone che i soggetti regolatori valutino il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati¹⁷ nell'ambito dell'istruttoria summenzionata.

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

¹⁶ Di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020.

¹⁷ A norma del titolo II del decreto legislativo n. 206 del 2007.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevedono che la valutazione di proporzionalità, nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi¹⁸, relativa ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa, ovvero agli emendamenti parlamentari, in materia di professioni regolamentate, sia effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata. Si prevede, altresì, che, limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non è richiesto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, si dispone che i soggetti regolatori valutino il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati¹⁹ nell'ambito dell'istruttoria summenzionata. Al riguardo, considerato che l'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni coinvolte possano svolgere le attività previste dall'emendamento medesimo con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria che assiste il decreto legislativo n. 142 del 2020.

ARTICOLO 16-septies

Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico (per titoli ed esami) per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di 809.877 euro per il 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 1). È autorizzata, inoltre, la spesa di 19.767 euro per il 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dal 2026 per la

¹⁸ Di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020.

¹⁹ A norma del titolo II del decreto legislativo n. 206 del 2007.

corresponsione dei compensi dovuti al suddetto personale per le prestazioni di lavoro straordinario (comma 2). Ai relativi oneri pari complessivamente a 829.644 euro per il 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili²⁰ (comma 3).

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, di 10 unità di personale non dirigenziale di categoria A del relativo CCNL. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è corrispondentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di 809.877 euro per il 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 1). È autorizzata, inoltre, la spesa di 19.767 euro per il 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dal 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al suddetto personale per le prestazioni di lavoro straordinario (comma 2). Al riguardo, pur considerato che gli importi relativi agli oneri assunzionali recati dalla norma appaiono nel complesso prudenzialmente determinati alla luce di quanto desumibile dal Conto annuale e dal corrispondente CCNL in tema di retribuzione del personale di categoria A (livello retributivo iniziale) della Presidenza del consiglio, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella stima degli stessi; ciò anche in relazione alla decorrenza delle assunzioni che, considerato quanto previsto dalla norma (le procedure concorsuali si terranno in data non anteriore al 1° maggio 2025) dovrebbero produrre i loro effetti non prima del secondo semestre del 2025 ed essere, pertanto, per tale anno, non superiori alla metà dell'onere a regime. L'importo autorizzato per il 2025 (euro 809.877) sembrerebbe essere, invece, alla luce del dettato della norma, sovradimensionato rispetto quello previsto a decorrere dal 2026 (839.815 euro annui). Sul punto andrebbe chiarito, inoltre, con quali risorse si farà fronte alle spese per lo svolgimento delle prove

²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

concorsuali e se eventualmente queste non siano state computate all'interno dell'importo autorizzato con riferimento al primo anno. Si evidenzia, infine, che le suddette assunzioni sono disposte in un numero puntuale di unità, laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'individuazione delle unità da assumere avrebbe dovuto prudenzialmente essere indicato entro un numero massimo. Su tali rilievi si ravvisa l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 16-*septies* prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si rammenta che – in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al vigente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026²¹ - il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale pari a euro 106.371.658 per l'anno 2025 e a euro 268.515.522 per l'anno 2026.

Si segnala, altresì, che nell'ambito del disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, in relazione al Fondo medesimo si prevede uno stanziamento pari a 192.105.885 euro per l'anno 2025, a 434.702.561 euro per l'anno 2026 e a 533.125.722 euro per l'anno 2027; ciò anche per effetto del rifinanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 disposto dal comma 2 dell'articolo 121 dello stesso disegno di legge.

Tanto premesso, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate,

²¹ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal predetto disegno di legge di bilancio riferito al prossimo triennio, nonché una rassicurazione circa il fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.